



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO AMBIENTE, CIMITERI E PROTEZIONE CIVILE

U.O. Ambiente e Tutela degli Animali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° proposta:
1565

NUMERO D'ORDINE
Registro Generale

1482

del

26/07/2021

OGGETTO:

“ VARIANTE AL R.U. PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO/DEPOSITO A SERVIZIO DEL COMPLESSO INDUSTRIALE “SORGENTE ORTICAIA” S.R.L. - (P. SUAP N.42294/2019 E P.E. N.947/2019) – PROCEDIMENTO DI VAS - ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LG. 152/06 E DELL’ART 26 DELLA L.R. 10/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi sono disciplinati dalla Parte Seconda, Titolo Secondo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001;
- L'articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo;
- La Regione Toscana ha dunque emanato la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, recante “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, in ultimo modificata con L.R. 3/2019;
- Con la Delibera G.C. n. 134 del 25/05/2017 e successiva modifica apportata con D.G.C. n. 28 del 05/02/2020 il ruolo di Autorità Competente per i procedimenti di VAS di competenza comunale è stato attribuito al Dirigente del Servizio Ambiente e Cimiteri (Ambiente, Cimiteri e Protezione Civile a seguito della riorganizzazione dell'Ente approvata con DGC n.285 del 16/12/2020 e DGC n.15 del 17/02/2021);
- La L.R. n. 65/2014, all'art.14, prevede che gli atti del governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicate dalla L.R. n.10/2010;
- La proposta di variante urbanistica in questione è stata presentata al Comune di Pistoia, per il tramite dello sportello SUAP, da parte della Società Sorgente Orticaia s.r.l., ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/2010 e dell'art.35 della L.R. Toscana n.65/2014 e s.m.i. (varianti mediante sportello unico per le attività produttive);

TENUTO CONTO CHE:

- la variante in questione prevede la riclassificazione della destinazione d'uso di un'area, adiacente allo stabilimento di proprietà della società Sorgente Orticaia srl, e di proprietà della stessa azienda, posta in territorio in parte già edificato nei pressi della strada comunale di Via di Forravilla e Collina, che collega la frazione di Pracchia con il passo della Collina, al fine di consentire l'ampliamento dello stabilimento esistente;
- l'ampliamento in questione prevede l'edificazione di 2.203 mq di nuova superficie utile lorda (SUL) di magazzino/deposito a servizio dell'esistente attività industriale, con contestuale demolizione di tre edifici esistenti destinati a civile abitazione, (SUL complessiva pari a 945 mq) privi di caratteristiche architettoniche interessanti e malridotti;
- il complesso industriale esistente è inserito all'interno di un'area individuata quale “Insediamento produttivo esistente isolato in territorio aperto - TP5”, di cui all'art.47 delle nta del R.U.; le aree, interne al perimetro urbanizzato, su cui si intende realizzare l'ampliamento risultano solo in parte conformi alle necessità progettuali in relazione alle loro destinazioni urbanistiche in quanto comprendono anche tessuti storici, verde privato, bosco ceduo ed immobili appartenenti al patrimonio edilizio classificato storico ai sensi dell'art.38 delle NTA del R.U.; da ciò discende la necessità di approvazione di variante urbanistica preliminare al rilascio del successivo Permesso di Costruire convenzionato;
- l'ampliamento è funzionale a garantire gli obiettivi di sviluppo dell'azienda, consentendo il soddisfacimento delle esigenze relative a specifiche funzioni (magazzino), evitando la

delocalizzazione della stessa nell'ottica di privilegiare il radicamento e la connotazione territoriale dell'azienda;

- l'intervento di cui alla variante costituisce un'occasione per una migliore connotazione e inserimento, sotto l'aspetto della qualità architettonica e ambientale, dell'azienda, nonché per il recupero e riqualificazione di un ambito urbanizzato in stato di abbandono;
- l'intervento non viene descritto come suscettibile di determinare incrementi di consumo di risorse apprezzabili, in considerazione delle sue peculiarità;

CONSIDERATO:

- Che con nota prot. n.75813 del 18/06/2019 veniva trasmesso a questa Autorità Competente il Documento Preliminare redatto ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 per la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Variante in oggetto (ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 10/2010);
- Questa Autorità Competente evidenziava tuttavia, con nota prot. n.77701 del 21/06/2019, la necessità di attivare il procedimento di Valutazione d'Incidenza (VincA) di competenza regionale (Settore Tutela della natura e del mare), stante che la Variante ricade nel sito Rete Natura 2000 SIR/SIC denominato TRE LIMENTRE - RENO (Codice Natura 2000 IT5130009) , ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) della regione biogeografica continentale istituita con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 22/12/2016, ai sensi dell'art. 87 della L. R. 30/2015; il procedimento di VIncA costituisce infatti sub-procedimento della VAS di competenza comunale (ai sensi della soprarichiamata LR 30/2015) e come tale l'Autorità Competente deve acquisire, nell'ambito delle proprie consultazioni, la relativa pronuncia;
- Che conseguentemente il proponente presentava agli enti competenti lo Studio di Incidenza Ambientale e il procedimento di VIncA si concludeva con pronuncia di valutazione d'incidenza, favorevole e condizionata, espressa dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Direzione Regionale Ambiente ed Energia con nota prot. n.138182 del 22/11/2019;
- Che la suddetta pronuncia, resa ai sensi del D.P.R. 357/97 e artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015 e s.m.i, è risultata favorevole e condizionata, essendo stato verificato, nell'ambito della relativa istruttoria, che la variante in oggetto, con l'applicazione di apposite prescrizioni, non comporta operazioni e un utilizzo delle risorse naturali incompatibile con gli obiettivi e con le misure di conservazione del sito IT5130009 né incidenze ecologiche da considerarsi significative;

TENUTO CONTO:

- che conseguentemente a quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. b bis) della L.R. 10/2010, con comunicazione Prot. n. 24642 del 18 febbraio 2020, il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio trasmetteva a questa Autorità Competente e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) e impostazione del Rapporto Ambientale relativi alla proposta di Variante in oggetto, come previsto all'art. 23 della LR. 10/2010 e ss.mm., a seguito di trasmissione del suddetto documento da parte del richiedente;
- Che questa Autorità Competente in materia di VAS, dato atto dell'istruttoria condotta e in esito al ricevimento dei pareri e contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, forniva in data 25/08/2020 il proprio contributo nel merito, ai sensi dell'art. 23 della L. R. 10/2010 e ss.mm., con il quale evidenziava di ritenere che potesse essere proceduto nell'iter di VAS con la presentazione, da parte del Proponente, del Rapporto Ambientale, attenendosi alle prescrizioni riportate nel contributo stesso;

DATO ATTO CHE:

- la dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale provvedeva ad indire per il 01/03/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, 14-bis, comma 7, e 14-ter della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., in relazione alle pratiche SUAP 42294/2019-42290/2019 (Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia per la realizzazione di nuovo capannone ad uso magazzino/deposito, a servizio del complesso industriale “Sorgente Orticaia S.r.l.”, posto nel Comune di Pistoia, località Pracchia, Via Forravilla e Collina n. 23, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 - Permesso di costruire – Vincolo paesaggistico - Valutazione progetto antincendio – Vincolo idrogeologico - Vincolo ferroviario – Valutazione di incidenza ambientale – tutti inerenti alla stessa localizzazione e complesso industriale sopra descritto), ai fini dell’adozione del provvedimento sostitutivo dell’adozione della proposta di Variante Urbanistica, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e dal D.P.R. 160/2010;
- in seno alla suddetta Conferenza di Servizi la Regione Toscana provvedeva a richiedere integrazione documentale, in ordine alla variante urbanistica e al procedimento di VAS;
- l’integrazione documentale (costituita da ripresentazione di versione aggiornata del Rapporto Ambientale, integrato con i riferimenti relativi all’istruttoria svolta sulle consultazioni avvenute sul Documento Preliminare), veniva acquisita dal richiedente in data 02/03/2021, prot.22386;
- con atto prot. 48500 del 11/05/2021 veniva emanata la determinazione conclusiva della suddetta Conferenza di Servizi, che costituisce adozione della proposta di variante allo strumento urbanistico del Comune di Pistoia, ai sensi della L.R. 65/2014 e dal D.P.R. 160/2010;
- che conseguentemente la variante, assieme alla documentazione tecnica relativa e, in particolare, al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, veniva pubblicata in data 19/05/2021 sul sito web istituzionale del Comune nella sezione del Regolamento Urbanistico e pubblicata sul BURT n. 20 del 19/05/2021, e contestualmente veniva dato l’avvio alla fase delle osservazioni e ai fini dell’eventuale presentazione di osservazioni e pareri, da rendersi, per quanto riguarda il procedimento di VAS, entro il termine di 60 giorni dall’avviso sul BURT stesso ;

CONSIDERATO:

che sulla proposta di variante pubblicata, e sulla relativa documentazione inerente il procedimento di VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) non risultano essere pervenute, nei termini previsti, osservazioni o contributi né da parte dei soggetti competenti in materia ambientale né da parte del pubblico;

che nell’ambito della Conferenza di Servizi sopra richiamata e più in generale nell’ambito dei procedimenti SUAP relativi all’istanza in oggetto sono stati acquisiti in ogni caso, per quanto di interesse ai fini dell’istruttoria di questa Autorità Competente, i seguenti pareri/contributi/autorizzazioni:

- Regione Toscana - parere unico (prot. 26442 del 11/03/2021) contenente il rimando ai seguenti contributi di Settore:
 - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (nel quale viene evidenziato che non si riscontrano elementi di rilievo ma si suggerisce in ogni caso l’utilizzo di tecniche ecocompatibili che contengano, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione del suolo, l’utilizzo di essenze autoctone per il corredo vegetazionale);
 - Settore Infrastrutture per la Logistica;
 - Settore per la Tutela della Natura e del Mare;
 - Settore Pianificazione e Controllo in materia di cave (nel quale viene evidenziato che non si rilevano interferenze con la pianificazione territoriale in materia di cave);
 - Settore Programmazione e Viabilità;
 - Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica (nel quale viene evidenziato che si rimanda l’espressione di un eventuale contributo alla fase di consultazione degli Enti competenti in materia ambientale relativa al procedimento di VAS);

- Genio Civile Valdarno Centrale (nel quale viene evidenziato che l'indagine effettuata è ritenuta conforme alle direttive approvate con DGRT 31/2020 e si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini ai sensi della art. 132 DPGRT 5/R/2020; viene verificato che il progetto non interferisce direttamente con il reticolo classificato (fatto salvo per l'intervento prescritto dal Comune U.O. Assetto idrogeologico), che lo stesso è compatibile con la pericolosità idraulica proveniente dal quadro conoscitivo dell'Autorità di Distretto del Reno, e che non vengono dettate specifiche condizioni di fattibilità per gli aspetti geologici e sismici. Viene tuttavia prescritto che nelle aree di influenza delle frane attive risultate presenti in corrispondenza di un impluvio nell'area prospiciente il fabbricato di progetto, collocata al margine del versante e destinata a piazzale per il movimento mezzi, venga previsto, in un successivo livello attuativo, un'opera mirata alla riduzione della vulnerabilità del bene);
- Provincia di Pistoia – Servizio Pianificazione Territoriale (prot. 17123 del 16/02/2021) - parere favorevole con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento;
- Autorizzazione paesaggistica n. 107/2019 del 03/10/2019 (contenente parere favorevole vincolante ai sensi dell'art 146 del D. Lgs. 42/2004 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con prescrizione di prendere contatti con il suddetto ufficio prima di dare avvio ai lavori per decidere, in sede di sopralluogo, i particolari dell'intervento).
- ASL – dipartimento della Prevenzione (prot. 21993 del 01/03/2021): parere favorevole con la seguente prescrizione: Visto che la struttura in esame è completamente automatizzata e con assenza di personale e non è prevista la realizzazione di servizi igienici, purtuttavia si rende necessaria la previsione di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle opportune operazioni di pulizia e sanificazione commisurate alle caratteristiche del nuovo fabbricato; ricorda inoltre che per tutto quanto non espressamente specificato è necessario comunque riferirsi, per gli aspetti igienico sanitari, ai requisiti contenuti nel Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e che le modifiche strutturali proposte sono subordinate alla presentazione, presso il competente sportello SUAP, della prevista domanda di variazione dell'autorizzazione secondo quanto indicato nel DPGR 15/R del 16/02/2015 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27/07/2004 n. 38 – allegato G, paragrafo 2).
- autorizzazione Vincolo Idrogeologico L.R. 39/2000 (in data 07/04/2020) contenente specifiche prescrizioni, con particolare riferimento agli interventi di regimazione delle acque;
- Publiacqua (parere 16/07/2019) – non rileva aspetti di competenza ma evidenzia che, nel caso l'ampliamento comportasse modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico tali da superare i 19 mc/g di volume massimo di scarico dovrà essere presentata istanza di AUA, in quando decadono i presupposti per l'assimilabilità a domestici dei reflui derivanti dalla produzione già recapitanti in pubblica fognatura.
- ARPAT – Dipartimento di Pistoia – Settore Supporto Tecnico (PEC Protocollo n. protocollo 37107 del 18/03/2020) - contributo reso nell'ambito della fase di consultazione degli enti competenti in materia ambientale sul documento preliminare: fa presente di procedere all'archiviazione della pratica, evidenziando che la propria Carta dei Servizi (Del. C.R.T. 9/2013) prevede al suo rigo 120 che l'Agenzia fornisca supporto tecnico ai Comuni per le Procedure di VAS limitatamente ai piani che presentino evidenti criticità ambientali. Evidenzia peraltro di essersi già espressa con nota prot. 45244 del 12/06/2019 (nel precedente procedimento di verifica di VAS, poi archiviato per necessità di coordinamento del procedimento con la procedura di VINCA) riguardo alla non significatività degli impatti negativi ipotizzabili dalla variante.
- Soprintendenza Archeologia Paesaggio e Belle Arti (PEC Protocollo n. prot. n.35813 del 14/03/2020) – parere reso nell'ambito della fase di consultazione degli enti competenti in materia ambientale sul documento preliminare, in cui si evidenzia che:
 - L'intervento non sembra interessare beni soggetti a tutela ai sensi della II parte del D. Lgs. 42/2004 (Beni Culturali);

- Riguardo alle tutele paesaggistiche (parte III d. lgs. 42/2004) è stato già fornito parere con nota prot. 20873 del 02/10/2019 ;
 - Riguardo all'ambito archeologico vengono richiamati gli obblighi di cui all'art. 90 d. lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e soprattutto 826 del Codice Civile, nonché all'art. 733 del Codice Penale, e viene fatto presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti alle opere nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite per la relativa documentazione e per i relativi interventi di tutela.
- pronuncia di VInCA resa dall'Autorità Competente (Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana) con atto prot. 138182 del 22/11/2019), che si è espressa, coma già evidenziato, favorevolmente, con le seguenti prescrizioni:
- eventuali piante di Robinia presenti nel bosco di proprietà della Ditta proponente, e posto sul versante montuoso prospiciente le aree oggetto di intervento edilizio, siano eliminate sotto la supervisione di tecnico esperto in materie naturalistiche o forestali, o figura professionale equipollente;
 - nella sistemazione ambientale finale, lungo il lato orientale del nuovo capannone siano poste a dimora piantine di edera anziché di Vite americana, auspicando che:
 - comunque, su tutta l'area di intervento, sia evitato l'impiego di specie invasive alloctone, così come di specie in distonia con la stazione;
 - il progetto di sistemazione ambientale si estenda alla strada comunale di accesso all'area di intervento, eliminando anche al contorno della stessa area, sempre sotto la supervisione di tecnico esperto, eventuali piante appartenenti a specie invasive.

DATO ATTO PERTANTO dell'attività istruttoria condotta da questa Autorità Competente;

RICHIAMATO ALTRESI' quanto emerso dal confronto con il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, nel merito dei contributi/pareri pervenuti e dell'istruttoria svolta;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale tiene conto e recepisce quanto prescritto nel contributo reso da questa Autorità Competente in fase di esame del documento preliminare, e risulta pertanto conforme ai requisiti previsti dall'Allegato VI alla parte seconda del D. lgs. 152/06 e ss.mm.; è stata inoltre prodotta la Sintesi non tecnica prevista dalla normativa di settore;

VALUTATO pertanto che, sulla base dell'istruttoria complessivamente svolta e dei contenuti del Rapporto ambientale:

- E' stata verificata la coerenza della Variante con i Piani e Programmi pertinenti, inclusi quelli sovraordinati, in relazione alla tutela e salvaguardia degli assetti urbani, ambientali, paesaggistici e territoriali.
- Sono stati individuati qualitativamente gli impatti positivi negativi, permanenti e transitori; gli impatti negativi previsti sono da ritenersi sostenibili e mitigabili e/o mitigati già in fase di pianificazione;
- Non si prevede che vengano modificati in negativo i livelli di qualità ambientale e valori limite che possano introdurre danni alla salute;

- Non vengono rilevate emergenze ambientali né emergenze storiche, architettoniche, culturali e/o archeologiche in un intorno significativo dall'area interessata dalle opere, che possano essere interessate direttamente dall'impianto nella fase di esercizio, né elementi o fattori meritevoli di particolari tutele che possano subire effetti negativi;
- Sono stati valutati di entità contenuta e non significativa gli incrementi di consumi di risorse e gli impatti ambientali connessi all'attuazione della variante , a fronte di benefici in termini di riqualificazione e sviluppo dell'azienda (evitando la delocalizzazione della stessa nell'ottica di privilegiare il radicamento e la sua connotazione territoriale) e del relativo contesto di inserimento;
- Sono stati previsti interventi di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ad una significativa implementazione del verde, alla previsione di sistemi di raccolta, accumulo, smaltimento delle acque meteoriche, alla previsione di interventi di regimazione delle acque nel territorio circostante, all'inserimento paesaggistico.

RITENUTO tuttavia che, sulla base dell'istruttoria svolta, dei contributi pervenuti e di quanto emerso dal confronto con il proponente e con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, il presente provvedimento contenga specifiche prescrizioni ai fini di garantire con maggiore efficacia la tutela delle risorse ambientali del territorio comunale e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile rapportati alle esigenze della comunità locale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente e come tale non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile;

VISTO l'art. 107 del D. lgs. 267/2000;

VISTI gli art. 57 e 58 dello Statuto comunale;

VISTA la Deliberazione di G.C. 60 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, e dell'art. 26 della L.R. 10/2010 e ss.mm.,

DETERMINA

In qualità di Autorità Competente per la VAS,

1. Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** sul Rapporto Ambientale VAS in oggetto, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, nella successiva fase progettuale, da parte del proponente dell'intervento :
 - a. I nuovi insediamenti dovranno essere progettati in coerenza con i contenuti del vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite, ai fini della sua attuazione, dal Regolamento di Igiene , approfondendo e perfezionando a tal fine se necessario, in caso vengano previste modifiche progettuali o nuovi e/o diversi impianti potenzialmente rumorosi, il documento di Valutazione previsionale di impatto acustico già elaborato.

- b. Dovrà essere fatto riferimento e tenuto conto di quanto prescritto nell'autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico rilasciata dalla competente U.O. asseto idrogeologico in data 07/04/2020 ai sensi della L.R 39/2000.
- c. Dovrà essere tenuto conto e ottemperato a quanto prescritto nel parere del Genio Civile Medio Valdarno riportato nel parere unico della Regione toscana (prot. 26442 del 11/03/2021): nelle aree di influenza delle frane attive risultate presenti in corrispondenza di un impluvio nell'area prospiciente il fabbricato di progetto, collocata al margine del versante e destinata a piazzale per il movimento mezzi, venga prevista un'opera mirata alla riduzione della vulnerabilità del bene.
- d. Dovrà essere fatto riferimento e tenuto conto di quanto prescritto nel parere ASL – dipartimento della Prevenzione (prot. 21993 del 01/03/2021): Pur dando atto che la struttura da realizzare è completamente automatizzata e con assenza di personale e non è prevista la realizzazione di servizi igienici, si rende necessaria la previsione di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle opportune operazioni di pulizia e sanificazione commisurate alle caratteristiche del nuovo fabbricato; è necessario comunque riferirsi, per gli aspetti igienico sanitari, ai requisiti contenuti nel Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le modifiche strutturali proposte sono subordinate alla presentazione, presso il competente sportello SUAP, della prevista domanda di variazione dell'autorizzazione secondo quanto indicato nel DPGR 15/R del 16/02/2015 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27/07/2004 n. 38 – allegato G, paragrafo 2).
- e. Nel caso l'ampliamento comportasse modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico (anche per il recepimento della prescrizione di cui alla precedente lett. d) tali da superare i 19 mc/g di volume massimo di scarico, dovrà essere presentata istanza di AUA, in quando decadono i presupposti per l'assimilabilità a domestici dei reflui derivanti dalla produzione per lo stabilimento esistente già recapitanti in pubblica fognatura.
- f. Venga tenuto conto di quanto prescritto nel parere del Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana, riportato nel parere unico della Regione toscana (prot. 26442 del 11/03/2021), facendo pertanto prioritariamente ricorso all'utilizzo di tecniche ecocompatibili che contengano, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione del suolo e l'utilizzo di essenze autoctone per il corredo vegetazionale.
- g. Venga tenuto conto ed ottemperato a quanto prescritto nella pronuncia di VIncA, resa dall'Autorità Competente (Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana) con atto prot. 138182 del 22/11/2019:
- eventuali piante di Robinia presenti nel bosco di proprietà della Ditta proponente, e posto sul versante montuoso prospiciente le aree oggetto di intervento edilizio, siano eliminate sotto la supervisione di tecnico esperto in materie naturalistiche o forestali, o figura professionale equipollente;
 - nella sistemazione ambientale finale, lungo il lato orientale del nuovo capannone siano poste a dimora piantine di edera anziché di Vite americana, auspicando che:
 - comunque, su tutta l'area di intervento, sia evitato l'impiego di specie invasive alloctone, così come di specie in distonia con la stazione;
 - il progetto di sistemazione ambientale si estenda alla strada comunale di accesso all'area di intervento, eliminando anche al contorno della stessa area, sempre sotto la supervisione di tecnico esperto, eventuali piante appartenenti a specie invasive.
- h. Venga ottemperato a quanto prescritto nel parere vincolante reso dalla Soprintendenza Archeologia Paesaggio e Belle Arti (prot. 117713 del 02/10/2019) nell'ambito del

procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica , provvedendo a prendere contatti con il suddetto ufficio prima di dare avvio ai lavori per decidere, in sede di sopralluogo, i particolari dell'intervento.

- i. Venga ottemperato a quanto prescritto nel contributo reso dalla Soprintendenza Archeologia Paesaggio e Belle Arti in fase di consultazione nel procedimento di VAS (PEC Protocollo n. prot. n.35813 del 14/03/2020): qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo (ai sensi dell'art. 90 e ss d. lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e soprattutto 826 del Codice Civile, nonché all'art. 733 del Codice Penale) di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la stessa Soprintendenza, il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Il suddetto rinvenimento potrebbe comportare altresì l'imposizione di varianti anche sostanziali alle opere nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite per la relativa documentazione e per i relativi interventi di tutela.
 - j. Venga prodotto, nella successiva fase progettuale, uno specifico piano di manutenzione delle opere realizzate, che prenda in considerazione anche il verde messo a dimora, e che consenta di garantire un adeguato monitoraggio degli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento e il mantenimento delle caratteristiche di qualità ambientale descritte nella documentazione progettuale e nel Rapporto Ambientale.
 - k. La gestione di terre e rocce da scavo dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia (art. 185 d. lgs 152/06 e ss.mm., DPR 120/2017).
 - l. Dovrà essere tenuto conto dei seguenti indirizzi per il controllo degli impatti ambientali in fase di cantierizzazione:
 - E' fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'emissione di polveri nelle attività di cantiere, con particolare riferimento alle attività di demolizione. A tale proposito si rimanda alle "linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" emanate dalla Regione Toscana nel Gennaio 2018.
 - Riguardo alla rumorosità prodotta in fase di cantiere dovrà essere valutata la necessità di attivazione di procedimento per il rilascio di deroga acustica ai sensi della L. 447/95 e ss.mm., LR 89/98 e ss.mm., DPGRT 2/R 2014 e ss.mm..
 - In caso le attività cantieristiche determinino l'insorgenza di alterazioni della distribuzione locale della fauna murina, è fatto obbligo che venga predisposto ed attuato tempestivamente, con oneri a carico del proponente l'intervento, uno specifico Piano di contenimento dell'infestazione, che preveda l'installazione di un adeguato numero di postazioni derattizzanti, sia su aree private che pubbliche.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Urbanistica e Assetto del Territorio e al Servizio Sviluppo Economico e Promozione territoriale per opportuna conoscenza e ai fini del recepimento delle relative prescrizioni nei provvedimenti di competenza conseguenti;
 3. Di inoltrare il presente atto in via informatica alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico dell'amministrazione Comunale al fine della generale conoscenza e per l'espletamento degli adempimenti di legge;
 4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" -sez. "Informazioni ambientali"- "Procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS)", ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. 10/201e ss.mm.
 5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Fabio Caggiula, Dirigente del Servizio Ambiente, Cimiteri e Protezione Civile;
 6. Di attestare che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto d'interesse, anche potenziale, i sensi di quanto disposto dal PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-22, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2021;

7. Di dare atto altresì che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge

Allegato O:

Responsabile procedimento: ING. FABIO CAGGIULA	
Dirigente: ING.FABIO CAGGIULA	
Avvio procedimento: 19/05/2021 con nota/istanza del: PROTOCOLLO 52743 DEL 20/05/2021	Conclusione procedimento: 26/07/2021 con provvedimento: DETERMINA DIRIGENZIALE

**IL DIRIGENTE
FABIO CAGGIULA**



COMUNE DI PISTOIA

Nota di Pubblicazione

Il 26/07/2021 si dà avvio alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Determinazione numero **1482** del **26/07/2021** a firma del Dirigente **SERVIZIO AMBIENTE, CIMITERI E PROTEZIONE CIVILE** con Oggetto: “ **VARIANTE AL R.U. PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO/DEPOSITO A SERVIZIO DEL COMPLESSO INDUSTRIALE “SORGENTE ORTICAIA” S.R.L. - (P. SUAP N.42294/2019 E P.E. N.947/2019) – PROCEDIMENTO DI VAS - ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LG. 152/06 E DELL’ART 26 DELLA L.R. 10/2010.**

e vi resterà affissa per giorni **15**.

N. Albo Pretorio : **2959**

Esecutiva dal **26/07/2021** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data **26/07/2021**

Per delega del
Responsabile della Segreteria

Baldi Gessica